

AREA COMMERCIO - AT. TA' PRODUTTIVE - AGRICOLTURA - SVILUPPO TERRITORIO E SICUREZZA

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E/O DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE.

Il Sindaco

Rilevato che il centro storico di Orzinuovi è interessato da un notevole afflusso e frequentazione di persone, dovuto alla presenza di pubblici esercizi ed esercizi commerciali;

Considerato che nella serata di martedì 06 luglio 2021 si svolgerà l'incontro di calcio Italia/Spagna quale semifinale dei campionati europei 2020;

Preso atto che per tale occasione verrà posizionato un maxi schermo per la visione pubblica dell'incontro calcistico in Piazza Vittorio Emanuele II in prossimità dell'intersezione con Via Arnaldo da Brescia;

Atteso che questa situazione potrebbe determinare il crearsi di tensioni e problemi di ordine pubblico;

Accertato che, l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie o altri contenitori in vetro, costituiscono situazioni di degrado urbano e pericolo per la sicurezza dei pedoni;

Valutata la necessità di intervenire, in via preventiva, allo scopo di ridurre il potenziale offensivo, determinato dal non improbabile impiego distorto e comunque improprio di oggetti altrimenti funzionali alla sola conservazione e consumazione delle bevande;

Rilevato che allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevedendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale, al Sindaco compete, sulla base delle specifiche realtà riscontrate, l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione di limitazioni orarie;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra riportato, di provvedere alla limitazione della vendita, per asporto, di bevande, in contenitori di vetro o lattine, al fine di assicurare l'incolumità pubblica;

Sentiti al riguardo il Comando Stazione Carabinieri e la Polizia Locale dell'Unione di Comuni Lombarda, Bassa Bresciana Occidentale;

Visto l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 7 della legge n. 241/90 avente ad oggetto: "comunicazione avvio del procedimento", che al comma 1 espressamente richiama l'art. 8 della legge n. 241/90 citata;

Visto l'art. 8 della legge n. 241/90 che al comma 3 prevede: "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonea di volta in volta stabilita dall'Amministrazione medesima;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003 che approva il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze comunali;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

a Orzinuovi, su tutto il territorio comunale, **il 06 luglio 2021, dalle ore 20.00 alle ore 24.00**, in tutti gli esercizi commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in genere, compresi i distributori automatici:

È vietata la vendita e/o somministrazione mediante consegna, nella disponibilità del cliente, **di bottiglie o altri contenitori in vetro o lattine, di qualsiasi tipo di bevande**, con esclusione dei bicchieri utili al consumo SOLO all'interno del pubblico esercizio e non invece sull'eventuale plateatico esterno;

La violazione della presente Ordinanza, comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 6 e 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00= a € 450,00= che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 150,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione e/o notificazione della violazione.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo online del Comune per giorni 60 e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall'art. 8 e segg. Del D.P.R. n. 1199/71.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

Il Sindaco
GIANPIETRO MAFFONI / INFOCERT SPA